SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 gennaio 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Alliance» contenente le sostanze attive diflufenican e metsulfuron metile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Vista la domanda presentata in data 12 giugno 2014 (prot. n. 24162) dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Alliance, a base delle sostanze attive diflufenican e metsulfuron metile, come erbicida specifico per il diserbo in post-emergenza dei cereali, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, sentita per via telematica, che conferma quanto espresso dagli esperti del Gruppo afferenti alla suddetta Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Viste le note di cui l'ultima in data 14 novembre (prot. n. 42788) con le quali è stato richiesto all'Impresa dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto fitosanitario;

Viste le note di cui l'ultima in data 17 novembre 2014 (prot. n 43024) con la quale l'Impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Alliance;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ALLIANCE, a base delle sostanze attive diflufenican e metsulfuron metile, come erbicida specifico per il diserbo in post emergenza dei cereali, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario Alliance è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato nello stabilimento Schirm GMBH –Lubek–Germania e nello Stabilimento Exwold Technology Ltd –Hartlepool –Regno Unito.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g. 75-100-150-187,5-2252-250-300-375-500-600-750-1000.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13171.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 25 novembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ALLIANCE®

Erbicida (granuli idrodispersibili)

Meccanismo d'azione gruppi F1, B (HRAC)

ALLIANCE®

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Diflufenican puro g. 60
Metsulfuron metile puro g. 6
Coformulanti q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 – Provoca irritazione cutanea.
H319 – Provoca grave irritazione oculare.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Nufarm

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A – Milano.
Sede amministrativa Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

Distribuito da: Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21 - Milano
Officine di Produzione:
Schirm GmbH – Lübeck (Germania)
Exwold Technology Ltd. – Hartlepool (UK)

Registrazione n. **13171** del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 75 – 100 – 150 – 187,5 – 225 – 250 – 300 – 375 – 500 – 600 - 750 – 1000

Partita n.
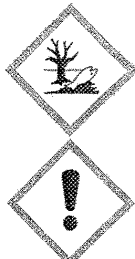
® marchio registrato Nufarm
Etichetta autorizzata con D.D. del 25 NOV. 2014

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Utilizzare maschera facciale con filtro in gel di silice durante le fasi di lavorazione di miscelazione e carico.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Diflufenican 60%
Metsulfuron metile 6%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Diflufenican: ---
Metsulfuron metile:
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale.
Terapia: sintomatica
Consultare un centro antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
ALLIANCE® è un erbicida specifico per il diserbo in post-emergenza dei cereali.

Le infestanti più sensibili risultano: Centocchio (*Stellaria media*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Viola (*Viola tricolor*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Erba brusca (*Rumex acetosella*), Miagro peloso (*Rapistrum rugosum*).

Risultano mediamente sensibili: Papavero (*Papaver rhoeas*), Veronica (*Veronica spp.*)

DOSI – EPOCHE – Modalità di impiego

Frumento duro e tenero invernale, orzo invernale, segale invernale e triticale: ALLIANCE® si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di inizio levata. Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione è effettuata quando le malerbe sono allo stadio di plantula e in fase di attiva crescita.

ALLIANCE® si applica alla dose di **75 g per ettaro.**

Distribuire con 300-600 litri d'acqua per ettaro.

Numero di trattamenti:1

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
ALLIANCE®, alla dose stabilita, deve essere disciolto nei serbatoi dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento, evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermante ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso che tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento, lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato. Da non applicare su cereali da traseminare con essenze foraggere. Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. In caso di necessità di risemina nei terreni già trattati ricorrere, dopo un'aratura profonda, a frumento o ad orzo.

Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dall'irroratore attraverso ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando soluzioni di ipoclorito di sodio (ad esempio candeggina per uso domestico) allo 0,5-1% per 15 minuti e successivamente acqua pura per rimuovere ogni residuo di cloro.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO
Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente, non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo aratura profonda, è possibile seminare soia e mais in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.

COMPATIBILITA'
ALLIANCE® è compatibile con i più comuni erbicidi utilizzati sui cereali: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
In applicazioni tardive (levata avanzata) su frumento duro, si possono verificare temporanei e lievi imbianchimenti fogliari, che non producono alcun effetto sulle potenzialità della coltura.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ALLIANCE®

Erbicida (granuli idrodispersibili)

Meccanismo d'azione gruppi F1, B (HRAC)

ALLIANCE
Composizione

100 g di prodotto contengono:
Diflufenican puro **g. 60**
Metsulfuron metile puro **g. 6**
Coformulanti q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 – Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

ATTENZIONE

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A – Milano.
Sede amministrativa Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

Distribuito da: Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21 - Milano

Officine di Produzione:
Schirm GmbH – Lübeck (Germania)
Exwold Technology Ltd. – Hartlepool (UK)

Registrazione n. 13171 del Ministero della Salute

Contenuto netto: g 75 – 100
Partita n.

® marchio registrato Nufarm

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 25 NOV. 2014

15A00400

DECRETO 3 dicembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Atelier» contenente le sostanze attive protioconazolo e tebuconazolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Vista la domanda presentata in data 20 maggio 2014 (prot. n. 20113) dall'Impresa Bayer CropScience s.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - 20156 finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto

fitosanitario ATELIER a base delle sostanze attive protioconazolo e tebuconazolo come fungicida sistemico per i cereali, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, sentita per via telematica, che conferma quanto espresso dagli esperti del Gruppo afferenti alla suddetta Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Viste le note di cui l'ultima in data 14 novembre (prot. n. 42785) con le quali è stato richiesto all'Impresa dall'Impresa Bayer CropScience s.r.l. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto fitosanitario;

Viste le note di cui l'ultima in data 26 novembre 2014 (prot. n 44157) con la quale l'Impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ATELIER;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tebuconazolo come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - 20156 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ATELIER, a base delle sostanze attive protioconazolo e tebuconazolo, come fungicida sistemico per i cereli, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario ATELIER è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tebuconazolo come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato nello stabilimento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte (Germania); Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti. Bayer CropScience – Gebze (Turchia); Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia); Bayer SAS – Villefranche (Francia); Bayer CropScience LP – Kansas City (USA); SBM Formulation S.A. – Beziers (Francia); SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania); Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet – Valencia (Spagna); Bayer (Pty) Ltd. – Nigel (Sudafrica); Bayer CropScience AG – Hürt (Germania).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri: 1-2-3-10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16108.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 3 dicembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ATELIER®

Fungicida per frumento, orzo, avena, segale e triticale
Emulsione Concentrata

Meccanismo d'azione gruppo G1 (FRAC)

ATELIER®
Composizione
100 g di Atelier contengono:
16,2 g di protioconazolo puro (160 g/l)
8,1 g di tebuconazolo puro (80 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 208 Contiene 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione. Può provocare una reazione allergica.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso.
P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte (Germania); Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti. Bayer CropScience – Gebze (Turchia); Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia); Bayer SAS – Villefranche (Francia); Bayer CropScience LP – Kansas City (USA); SBM Formulation S.A. – Beziers (Francia); SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania); Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet – Valencia (Spagna); Bayer (Pty) Ltd. – Nigel (Sudafrica); Bayer CropScience AG – Hürt (Germania)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 1 - 2 - 3 - 10 L
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare maschera, tuta standard e guanti adatti.
Non rientrare nell'area trattata prima che siano trascorse 24 ore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: protioconazolo 16,2%, tebuconazolo 8,1%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Protioconazolo: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Tebuconazolo: sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Atelier è un fungicida costituito da due sostanze attive del gruppo degli inibitori della biosintesi degli steroli, appartenenti alla famiglia chimica dei triazolintioni (protioconazolo) e a quella dei triazoli (tebuconazolo).
Atelier è un fungicida sistemico e si caratterizza per la flessibilità e durata d'azione su numerose malattie dei cereali.

coltura	malattia	dosi	numero trattamenti /anno
Frumento (tenero e duro)	Elmintosporiosi *(Pyrenophora tritici r.)* Fusariosi e Mal del Piede *(Fusarium* spp., *Microdochium nivale, Pseudocercosporella herpotrichoides, Rhizoctonia cerealis)* Oidio *(Erysiphe graminis)* Ruggini *(Puccinia* spp.*)* Septoriosi *(Septoria* spp.*)*	1 l/ha	1
Orzo	Elmintosporiosi *(Helminthosporium* spp., *Pyrenophora teres)* Fusariosi e Mal del Piede *(Fusarium* spp., *Microdochium nivale, Pseudocercosporella herpotrichoides, Rhizoctonia cerealis)* Oidio *(Erysiphe graminis sp. hordei)* Ramularia (*Ramularia collo-cygni*) Rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)* Ruggini *(Puccinia hordei)*	1 l/ha	1
Avena	Fusariosi e Mal del Piede *(Fusarium* spp., *Microdochium nivale, Pseudocercosporella herpotrichoides, Rhizoctonia cerealis)* Oidio *(Erysiphe graminis)* Ruggini *(Puccinia* spp.*)* Septoriosi *(Septoria* spp.*)*	1 l/ha	1
Segale	Fusariosi *(Fusarium* spp., *Microdochium nivale)* Oidio *(Erysiphe graminis)* Rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)* Ruggini *(Puccinia* spp.*)*	1 l/ha	1
Triticale	Fusariosi e Mal del Piede (*Fusarium* spp., *Microdochium nivale, Pseudocercosporella herpotrichoides, Rhizoctonia cerealis*) Oidio *(Erysiphe graminis)* Ruggini *(Puccinia* spp.*)* Septoriosi *(Septoria* spp.)	1 l/ha	1

Atelier va utilizzato tra le fasi di fine accestimento/levata e fioritura. Utilizzare Atelier con volumi d'acqua compresi tra 100 e 300 l/ha. E' consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Avvertenze agronomiche: in caso di stress idrico marcato e/o di forti escursioni termiche (15-17°C), evitare di trattare le colture interessate, in particolare in caso di emergenze stentate e/o in condizioni di suolo arido.
Se le temperature massime superano i 25° C, privilegiare un trattamento al mattino presto o alla sera tardi.
Fitotossicità: si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto in miscela; si raccomanda di eseguire saggi preliminari su piccole superfici per valutare l'eventuale sensibilità varietale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto.
Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

www.cropscience.bayer.it

02/12/2014

® marchio registrato Gruppo Bayer

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 3 DIC. 2014

15A00399

DECRETO 3 dicembre 2014.

Ri-registrazione, rilasciata in seguito a procedura di valutazione in work-sharing volontario, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bispyribac.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto dirigenziale del 16 gennaio 2004 di autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario NOMINEE, a base della sostanza attiva bispyribac, registrato con il numero 12070, ed il successivo decreto dirigenziale del 14 luglio 2011 di ri-registrazione provvisoria fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto dirigenziale del 23 gennaio 2012 di autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario ALTRAZ, a base della sostanza attiva bispyribac, registrato con il numero 15329 fino al 31 luglio 2021;

Viste le domande, presentata in data 31 gennaio 2012 e 2 febbraio 2012 rispettivamente, dall'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale a Milano, in in Viale Certosa 130, finalizzate alla ri-registrazione dei prodotti fitosanitari ALTRAZ e NOMINEE ai sensi dell'art. 80, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenenti la sostanza attiva bispyribac, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi della procedura di work-sharing volontario;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva bispyribac è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 luglio 2021, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di ri-registrazione preliminare (draft registration report–DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 13 marzo 2014;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di ri-registrazione conclusivo (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 agosto 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico–scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 6 e 24 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 27 ottobre 2014 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto sono attualmente in commercio con l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al presente decreto, sia le etichette conformi alle suddette direttive in materia classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose che le conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bispyribac, i prodotti fitosanitari di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea sulla base del dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresì delle condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bispyribac i prodotti fitosanitari riportati in allegato dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l., secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto.

Sono autorizzate le seguenti modifiche degli stabilimenti di produzione e confezionamento:

1) Sono aggiunti i seguenti stabilimenti tra le officine di produzione riportate in etichetta:

Bayer Vietnam Ltd. – Bien Hoa city – Vietnam;

Bayer S.A.S. – Marle sur Serre – Francia;

2) Sono stati eliminate dalle etichette le seguenti officine di confezionamento:

Bayer Portugal S.A., Casal Colaride – Agualva, Cacem – Portogallo;

Bayer CropScience Srl – filago (BG).

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 3 dicembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari ri-registrati

Prodotto fitosanitario	N. registr.	Impresa	Scadenza Autorizz.
NOMINEE	12070	Bayer Crop-Science S.r.l.	31 luglio 2021
ALTRAZ	15329	Bayer Crop-Science S.r.l.	31 luglio 2021

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

NOMINEE®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

NOMINEE®

COMPOSIZIONE

100 g di Nominee contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione

Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. - Tatsuno Factory, Tatsuno City - Giappone
Bayer Vietnam Ltd. – Bien Hoa City – Vietnam
Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia

Officine di confezionamento

Bayer CropScience Inc. – Canlubang – Calamba, Laguna – Filippine
IRCA Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n° 12070 del 16/01/04 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 mL
Partita n°:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 m da vegetazione naturale oppure di 5 m riducendo la deriva del 50% mediante l'impiego di macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari, utilizzando la pressione d'esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente il getto e la velocità d'avanzamento.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si sono rilevati sintomi clinici di intossicazione sull'uomo nè sugli animali di laboratorio. Terapia sintomatica. **Consultare un Centro antiveleni.**

ISTRUZIONI PER L'USO

Bispyribac-sodium è una sostanza attiva ad azione sistemica; il prodotto viene assorbito prevalentemente per via fogliare e rapidamente traslocato nelle parti in accrescimento delle piante infestanti dove esplica la sua azione. Applicare il prodotto su riso ben radicato con risaia sgrondata o asciutta.
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza del riso, dall'emissione della terza foglia fino al pieno accestimento.
SPETTRO D'AZIONE:
Piante infestanti sensibili: giavoni (*Echinochloa crus-galli, Echinochloa phyllopogon*), cucchiaio (*Alisma plantago-aquatica),* eterantera *(Heteranthera reniformis),* vandellia delle risaie *(Lindernia diffusa),* limnofila *(Limnophila sessilifolia),* erba miseria *(Murdannia keisak).*
Piante infestanti mediamente sensibili: quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*), cipollino (*Bolboschoenus maritimus*).

DOSE D'IMPIEGO

Riso: 60 – 75 mL/ha, in funzione dell'entità dell'infestazione presente, in miscela con 1 L/ha di Biopower®.

VOLUME D'ACQUA: 300 – 600 L/ha

Avvertenze agronomiche

Il prodotto può indurre leggeri e transitori ingiallimenti della coltura; dopo pochi giorni tale sintomatologia non è più riscontrabile.
Per garantire la migliore selettività non è consigliabile trattare la coltura in stress da freddo e/o siccità, dopo attacchi parassitari o in presenza di carenze nutrizionali. Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Al termine dei trattamenti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Operare come segue: eliminare la porzione rimanente di miscela dal serbatoio, per diffusione rapida nel campo, previa diluizione di 5 volte. Spandere le acque di lavaggio sui campi più vicini della stessa coltura.

Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
27.10.14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/12/14

NOMINEE®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

NOMINEE®

COMPOSIZIONE

100 g di Nominee contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 12070 del 16/01/04 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 75 – 100 mL

Partita n°:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
27.10.14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/12/14

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

NOMINEE®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

NOMINEE®

COMPOSIZIONE

100 g di Nominee contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione

Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. - Tatsuno Factory, Tatsuno City - Giappone
Bayer Vietnam Ltd. – Bien Hoa City – Vietnam
Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia

Officine di confezionamento

Bayer CropScience Inc. – Canlubang – Calamba, Laguna – Filippine
Irca Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n° 12070 del 16/01/04 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 mL

Partita n°:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 m da vegetazione naturale oppure di 5 m riducendo la deriva del 50% mediante l'impiego di macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari, utilizzando la pressione d'esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente il getto e la velocità d'avanzamento.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si sono rilevati sintomi clinici di intossicazione sull'uomo nè sugli animali di laboratorio. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Bispyribac-sodium è una sostanza attiva ad azione sistemica; il prodotto viene assorbito prevalentemente per via fogliare e rapidamente traslocato nelle parti in accrescimento delle piante infestanti dove esplica la sua azione. Applicare il prodotto su riso ben radicato con risaia sgrondata o asciutta.
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza del riso, dall'emissione della terza foglia fino al pieno accestimento.
SPETTRO D'AZIONE:
Piante infestanti sensibili: giavoni (*Echinochloa crus-galli, Echinochloa phyllopogon*), cucchiaio (*Alisma plantago-aquatica)*, eterantera *(Heteranthera reniformis)*, vandellia delle risaie *(Lindernia diffusa)*, limnofila *(Limnophila sessilifolia)*, erba miseria *(Murdannia keisak)*.
Piante infestanti mediamente sensibili: quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*), cipollino (*Bolboschoenus maritimus*).

DOSE D'IMPIEGO

Riso: 60 – 75 mL/ha, in funzione dell'entità dell'infestazione presente, in miscela con 1 L/ha di Biopower®.

VOLUME D'ACQUA: 300 – 600 L/ha

Avvertenze agronomiche

Il prodotto può indurre leggeri e transitori ingiallimenti della coltura; dopo pochi giorni tale sintomatologia non è più riscontrabile.
Per garantire la migliore selettività non è consigliabile trattare la coltura in stress da freddo e/o siccità, dopo attacchi parassitari o in presenza di carenze nutrizionali. Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Al termine dei trattamenti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Operare come segue: eliminare la porzione rimanente di miscela dal serbatoio, per diffusione rapida nel campo, previa diluizione di 5 volte. Spandere le acque di lavaggio sui campi più vicini della stessa coltura.

Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
27.10.14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/12/14

NOMINEE®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

NOMINEE®

COMPOSIZIONE

100 g di Nominee contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 12070 del 16/01/04 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 75 - 100 mL

Partita n°:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
27.10.14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/12/14

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALTRAZ®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ALTRAZ®

COMPOSIZIONE

100 g di Altraz contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione

Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. - Tatsuno Factory, Tatsuno City - Giappone
Bayer Vietnam Ltd. – Bien Hoa City – Vietnam
Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia

Officine di confezionamento

Bayer CropScience Inc. – Canlubang – Calamba, Laguna – Filippine
IRCA Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n° 15329 del 23/01/2012 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 mL
Partita n°:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 m da vegetazione naturale oppure di 5 m riducendo la deriva del 50% mediante l'impiego di macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari, utilizzando la pressione d'esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente il getto e la velocità d'avanzamento.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si sono rilevati sintomi clinici di intossicazione sull'uomo nè sugli animali di laboratorio. Terapia sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Bispyribac-sodium è una sostanza attiva ad azione sistemica; il prodotto viene assorbito prevalentemente per via fogliare e rapidamente traslocato nelle parti in accrescimento delle piante infestanti dove esplica la sua azione. Applicare il prodotto su riso ben radicato con risaia sgrondata o asciutta.
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza del riso, dall'emissione della terza foglia fino al pieno accestimento.
SPETTRO D'AZIONE:
Piante infestanti sensibili: giavoni (*Echinochloa crus-galli, Echinochloa phyllopogon*), cucchiaio (*Alisma plantago-aquatica)*, eterantera *(Heteranthera reniformis)*, vandellia delle risaie *(Lindernia diffusa)*, limnofila *(Limnophila sessilifolia)*, erba miseria *(Murdannia keisak)*.
Piante infestanti mediamente sensibili: quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*), cipollino (*Bolboschoenus maritimus*).

DOSE D'IMPIEGO

Riso: 60 – 75 mL/ha, in funzione dell'entità dell'infestazione presente, in miscela con 1 L/ha di Biopower®.

VOLUME D'ACQUA: 300 – 600 L/ha

Avvertenze agronomiche

Il prodotto può indurre leggeri e transitori ingiallimenti della coltura; dopo pochi giorni tale sintomatologia non è più riscontrabile.
Per garantire la migliore selettività non è consigliabile trattare la coltura in stress da freddo e/o siccità, dopo attacchi parassitari o in presenza di carenze nutrizionali. Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Al termine dei trattamenti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Operare come segue: eliminare la porzione rimanente di miscela dal serbatoio, per diffusione rapida nel campo, previa diluizione di 5 volte. Spandere le acque di lavaggio sui campi più vicini della stessa coltura.

Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
27.10.14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/12/14

ALTRAZ®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ALTRAZ®
COMPOSIZIONE
100 g di Altraz contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 15329 del 23/01/2012 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 75 – 100 mL

Partita n°:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
27.10.14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/12/14

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALTRAZ®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ALTRAZ®

COMPOSIZIONE

100 g di Altraz contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione

Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. - Tatsuno Factory, Tatsuno City - Giappone
Bayer Vietnam Ltd. – Bien Hoa City – Vietnam
Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia

Officine di confezionamento

Bayer CropScience Inc. – Canlubang – Calamba Laguna – Filippine
Irca Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n° 15329 del 16/01/04 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 mL

Partita n°:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 m da vegetazione naturale oppure di 5 m riducendo la deriva del 50% mediante l'impiego di macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari, utilizzando la pressione d'esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente il getto e la velocità d'avanzamento.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si sono rilevati sintomi clinici di intossicazione sull'uomo nè sugli animali di laboratorio. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Bispyribac-sodium è una sostanza attiva ad azione sistemica; il prodotto viene assorbito prevalentemente per via fogliare e rapidamente traslocato nelle parti in accrescimento delle piante infestanti dove esplica la sua azione. Applicare il prodotto su riso ben radicato con risaia sgrondata o asciutta.
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza del riso, dall'emissione della terza foglia fino al pieno accestimento.
SPETTRO D'AZIONE:
Piante infestanti sensibili: giavoni (*Echinochloa crus-galli, Echinochloa phyllopogon*), cucchiaio (*Alisma plantago-aquatica)*, eterantera *(Heteranthera reniformis)*, vandellia delle risaie *(Lindernia diffusa)*, limnofila *(Limnophila sessilifolia)*, erba miseria *(Murdannia keisak)*.
Piante infestanti mediamente sensibili: quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*), cipollino (*Bolboschoenus maritimus*).

DOSE D'IMPIEGO

Riso: 60 – 75 mL/ha, in funzione dell'entità dell'infestazione presente, in miscela con 1 L/ha di Biopower®.

VOLUME D'ACQUA: 300 – 600 L/ha

Avvertenze agronomiche

Il prodotto può indurre leggeri e transitori ingiallimenti della coltura; dopo pochi giorni tale sintomatologia non è più riscontrabile.
Per garantire la migliore selettività non è consigliabile trattare la coltura in stress da freddo e/o siccità, dopo attacchi parassitari o in presenza di carenze nutrizionali. Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Al termine dei trattamenti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Operare come segue: eliminare la porzione rimanente di miscela dal serbatoio, per diffusione rapida nel campo, previa diluizione di 5 volte. Spandere le acque di lavaggio sui campi più vicini della stessa coltura.

Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
27.10.14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/12/14

ALTRAZ®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ALTRAZ®
COMPOSIZIONE
100 g di Altraz contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P261 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 15329 del 23/01/2012 del Ministero della Salute
Contenuto netto: 75 - 100 mL
Partita n°:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience
® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
27.10.14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/12/14

15A00405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ziprasidone Teva».

Con la determinazione n. aRM - 262/2014 - 813 del 10 dicembre 2014 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335404.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335392.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335380.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335378.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335366.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 50 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335354.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335341.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 20 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335339.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335327.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335315.

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335303.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335291.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335289.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335277.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335265.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 50 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335253.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335240.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 20 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335238.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335226.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335214.

Descrizione: «60 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335202.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335190.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335188.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335176.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335164.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 50 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335152.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335149.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 20 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335137.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335125.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335113.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335101.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335099.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335087.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335075.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335063.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 50 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335051.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335048.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 20 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335036.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335024.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: ZIPRASIDONE TEVA

Confezione: 042335012.

Descrizione: «20 m» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00436

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepiforan».

Con la determinazione n. aRM - 263/2014 - 6515 del 10/12/2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612277.

Descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in polietilene da 5 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612176.

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612214.

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200000» 10 fiale da 5 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612253.

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in polietilene da 5 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612265.

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in polietilene da 10 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612188.

Descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612238.

Descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200000» 10 fiale da 5 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612240.

Descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200000» 10 fiale da 10 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612190.

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612226.

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200000» 10 fiale da 10 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612202.

Descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml.

Medicinale: MEPIFORAN.

Confezione: 028612289.

Descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in polietilene da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00437

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Actavis».

Con la determinazione n. aRM - 267/2014 - 2999 del 7 gennaio 2015 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Actavis Group PTC EHF l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LANSOPRAZOLO ACTAVIS;

Confezione: 037266018;

Descrizione: "15 mg capsule rigide" 14 capsule.

Medicinale: LANSOPRAZOLO ACTAVIS.

Confezione: 037266020.

Descrizione: "30 mg capsule rigide" 14 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00438

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 266/2014 - 2551 del 7 gennaio 2015 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DR. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMLODIPINA DR. REDDY'S;

Confezione e numero di A.I.C.:

038220051 - Descrizione: "10 mg compresse" 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038220048 - Descrizione: "10 mg compresse" 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038220036 - Descrizione: "10 mg compresse" 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038220024 - Descrizione: "5 mg compresse" 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

038220012 - Descrizione: "5 mg compresse" 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A00439

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che alla sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, è stato ritirato il marchio di identificazione ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - Segretario generale n.10 del 14 gennaio 2015.

I punzoni di dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Vercelli saranno deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
71-VC	Sogno Giannino di Sogno Giuseppe & C. S.N.C.	Frazione Isolella - Borgosesia (VC)

15A00401

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ALLEGATO 1

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2013 Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	*107,0*		
2014 Gennaio	107,3	0,6	2,8
Febbraio	107,2	0,5	2,3
Marzo	107,2	0,3	1,9
Aprile	107,4	0,5	1,6
Maggio	107,3	0,4	1,6
Giugno	107,4	0,3	1,5
Luglio	107,3	0,1	1,3
Agosto	107,5	-0,1	1,0
Settembre	107,1	-0,1	0,7
Ottobre	107,2	0,1	0,8
Novembre	107,0	0,2	0,8
Dicembre	107,0	-0,1	0,5
Media	*107,2*		

Allegato 2

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

Tabella 1 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2014=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1976=100	base dicembre 1977=100	base dicembre 1978=100	base dicembre 1979=100	base dicembre 1980=100	base dicembre 1981=100	base dicembre 1982=100	base dicembre 1983=100	base dicembre 1984=100
dicembre 1976	100,0								
dicembre 1977	114,9	100,0							
dicembre 1978	128,6	111,9	100,0						
dicembre 1979	154,0	134.0	119,8	100.0					
dicembre 1980	186,5	162,2	145,0	121,1	100,0				
dicembre 1981	219,8	191,2	170,9	142.7	117,9	100.0			
dicembre 1982	255,6	222,4	198,8	166,0	137,1	116,3	100,0		
dicembre 1983	288,2	250,8	224,2	187,2	154,6	131,2	112.8	100,0	
dicembre 1984	313,6	272,9	243,9	203,6	168,2	142.7	122,7	108,8	100,0
dicembre 1985	340,5	296,3	264,9	221.1	182,6	154,9	133.2	118,1	108,6
dicembre 1986	355,3	309,1	276,3	230.7	190,6	161,7	139,0	123,2	113,3
dicembre 1987	373,3	324,9	290,4	242,4	200.2	169,9	146,1	129,5	119,1
dicembre 1988	393,8	342,6	306,3	255,7	211,2	179,2	154,0	136,6	125,6
dicembre 1989	419,4	364,9	326,2	272,3	225,0	190,9	164,1	145,5	133,7
dicembre 1990	446,2	388,2	347,0	289,7	239,3	203,0	174,5	154,8	142,3
dicembre 1991	473,2	411,6	368,0	307,2	253,7	215,3	185.1	164,1	150,9
dicembre 1992	495,6	431,2	385,5	321,8	265,8	225,5	193,9	171,9	158,0
dicembre 1993	515,4	448,4	400,9	334,7	276,4	234,5	201,6	178,8	164,4
dicembre 1994	536,3	466,6	417,1	348,2	287,6	244,0	209,8	186,1	171,0
dicembre 1995	567,5	493,7	441,3	368,4	304,3	258,2	221,9	196,9	180,9
dicembre 1996	581,9	506,3	452,6	377,9	312,1	264,8	227,6	201,9	185,6
dicembre 1997	590,8	514,0	459,5	383,6	316,9	268,8	231,1	205,0	188,4
dicembre 1998	599,8	521,8	466,4	389,4	321,7	272,9	234,6	208,0	191,2
dicembre 1999	612,5	532,9	476,4	397,7	328,5	278,7	239,6	212,5	195,3
dicembre 2000	629,1	547,4	489,3	408,5	337,4	286,3	246,1	218,2	200,6
dicembre 2001	643,6	559,9	500,5	417,9	345,1	292,8	251,7	223,3	205,2
dicembre 2002	660,7	574,9	513,9	429,0	354,4	300,7	258,4	229,2	210,7
dicembre 2003	675,8	587,9	525,5	438,7	362,4	307,4	264,3	234,4	215,5
dicembre 2004	687,4	598,1	534,6	446,3	368,7	312,8	268,9	238,5	219,2
dicembre 2005	700,6	609,6	545,0	454,9	375,8	318,8	274,1	243,1	223,4
dicembre 2006	712,3	619,8	554,0	462,5	382,0	324,1	278,6	247,1	227,1
dicembre 2007	731,2	636,2	568,7	474,7	392,2	332,7	286,0	253,6	233,2
dicembre 2008	746,2	649,2	580,4	484,5	400,2	339,5	291,9	258,9	237,9
dicembre 2009	753,4	655,5	586,0	489,2	404,1	342,8	294,7	261,4	240,2
dicembre 2010	767,8	668,1	597,2	498,5	411,8	349,4	300,3	266,3	244,8
dicembre 2011	780,1	685,7	613,0	511,7	422,7	360,5	309,9	274,8	252,6
dicembre 2012	798,8	702,2	627,7	524,0	432,8	369,1	317,3	281,4	258,7
dicembre 2013	803,3	706,2	631,2	527,0	435,3	371,2	319,1	283,0	260,1
dicembre 2014	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9

Tabella 1 (*segue*) - **Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2014=100 (a)**

	Indici								
	base dicembre 1985=100	base dicembre 1986=100	base dicembre 1987=100	base dicembre 1988=100	base dicembre 1989=100	base dicembre 1990=100	base dicembre 1991=100	base dicembre 1992=100	base dicembre 1993=100
dicembre 1985	100,0								
dicembre 1986	104,3	100,0							
dicembre 1987	109,7	105,1	100,0						
dicembre 1988	115,6	110,8	105,5	100,0					
dicembre 1989	123,2	118,1	112,3	106,6	100,0				
dicembre 1990	131,0	125,6	119,5	113,3	106,4	100,0			
dicembre 1991	138,9	133,2	126,7	120,2	112,8	106,0	100,0		
dicembre 1992	145,6	139,5	132,7	125,9	118,2	111,1	104,8	100,0	
dicembre 1993	151,4	145,1	138,0	130,9	122,9	115,5	108,9	104,0	100,0
dicembre 1994	157,5	150,9	143,6	136,2	127,9	120,2	113,4	108,2	104,1
dicembre 1995	166,6	159,7	152,0	144,1	135,3	127,2	119,9	114,5	110,1
dicembre 1996	170,9	163,8	155,9	147,8	138,7	130,4	123,0	117,4	112,9
dicembre 1997	173,5	166,3	158,2	150,0	140,9	132,4	124,9	119,2	114,6
dicembre 1998	176,1	168,8	160,6	152,3	143,0	134,4	126,8	121,0	116,4
dicembre 1999	179,9	172,4	164,0	155,5	146,0	137,3	129,5	123,6	118,8
dicembre 2000	184,8	177,1	168,5	159,8	150,0	141,0	133,0	126,9	122,1
dicembre 2001	189,0	181,1	172,4	163,4	153,4	144,3	136,0	129,8	124,9
dicembre 2002	194,0	186,0	177,0	167,8	157,5	148,1	139,7	133,3	128,2
dicembre 2003	198,4	190,2	181,0	171,6	161,1	151,5	142,8	136,3	131,1
dicembre 2004	201,9	193,5	184,1	174,6	163,9	154,1	145,3	138,7	133,4
dicembre 2005	205,8	197,2	187,7	177,9	167,1	157,1	148,1	141,4	136,0
dicembre 2006	209,2	200,5	190,8	180,9	169,8	159,7	150,6	143,7	138,2
dicembre 2007	214,7	205,8	195,8	185,7	174,3	163,9	154,6	147,5	141,9
dicembre 2008	219,1	210,0	199,8	189,5	177,9	167,3	157,7	150,5	144,8
dicembre 2009	221,2	212,0	201,8	191,3	179,6	168,9	159,2	152,0	146,2
dicembre 2010	225,5	216,1	205,6	195,0	183,1	172,1	162,3	154,9	149,0
dicembre 2011	232,6	223,0	212,2	201,2	188,9	177,6	167,4	159,8	153,7
dicembre 2012	238,2	228,3	217,3	206,0	193,4	181,8	171,5	163,7	157,4
dicembre 2013	239,6	229,6	218,5	207,2	194,5	182,9	172,4	164,6	158,3
dicembre 2014	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1

Tabella 1 (*segue*) - **Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2014=100 (a)**

	Indici								
	base dicembre 1994=100	base dicembre 1995=100	base dicembre 1996=100	base dicembre 1997=100	base dicembre 1998=100	base dicembre 1999=100	base dicembre 2000=100	base dicembre 2001=100	base dicembre 2002=100
dicembre 1994	100,0								
dicembre 1995	105,8	100,0							
dicembre 1996	108,5	102,6	100,0						
dicembre 1997	110,2	104,1	101,5	100,0					
dicembre 1998	111,8	105,7	103,1	101,5	100,0				
dicembre 1999	114,2	107,9	105,2	103,7	102,1	100,0			
dicembre 2000	117,3	110,9	108,1	106,5	104,9	102,7	100,0		
dicembre 2001	120,0	113,4	110,6	108,9	107,3	105,1	102,3	100,0	
dicembre 2002	123,2	116,5	113,5	111,8	110,2	107,9	105,0	102,7	100,0
dicembre 2003	126,0	119,1	116,1	114,4	112,7	110,3	107,4	105,0	102,3
dicembre 2004	128,2	121,1	118,1	116,3	114,6	112,2	109,3	106,8	104,0
dicembre 2005	130,7	123,5	120,4	118,6	116,8	114,4	111,4	108,9	106,0
dicembre 2006	132,8	125,5	122,4	120,6	118,8	116,3	113,2	110,7	107,8
dicembre 2007	136,3	128,9	125,6	123,8	121,9	119,4	116,2	113,6	110,7
dicembre 2008	139,1	131,5	128,2	126,3	124,4	121,8	118,6	115,9	112,9
dicembre 2009	140,5	132,8	129,5	127,5	125,6	123,0	119,8	117,1	114,0
dicembre 2010	143,2	135,3	131,9	130,0	128,0	125,4	122,0	119,3	116,2
dicembre 2011	147,7	139,6	136,1	134,1	132,1	129,3	125,9	123,1	119,9
dicembre 2012	151,3	143,0	139,4	137,3	135,3	132,4	128,9	126,1	122,8
dicembre 2013	152,1	143,8	140,2	138,1	136,0	133,2	129,7	126,8	123,5
dicembre 2014	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4

Tabella 1 (*segue*) **- Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2014=100 (a)**

	Indici								
	base dicembre 2003=100	base dicembre 2004=100	base dicembre 2005=100	base dicembre 2006=100	base dicembre 2007=100	base dicembre 2008=100	base dicembre 2009=100	base dicembre 2010=100	base dicembre 2011=100
dicembre 2003	100,0								
dicembre 2004	101,7	100,0							
dicembre 2005	103,7	101,9	100,0						
dicembre 2006	105,4	103,6	101,7	100,0					
dicembre 2007	108,2	106,4	104,4	102,6	100,0				
dicembre 2008	110,4	108,6	106,5	104,8	102,0	100,0			
dicembre 2009	111,5	109,6	107,5	105,8	103,0	101,0	100,0		
dicembre 2010	113,6	111,7	109,6	107,8	105,0	102,9	101,9	100,0	
dicembre 2011	117,2	115,2	113,1	111,2	108,3	106,2	105,1	103,2	100,0
dicembre 2012	120,1	118,0	115,8	113,9	110,9	108,7	107,7	105,7	102,4
dicembre 2013	120,7	118,7	116,4	114,5	111,6	109,3	108,3	106,2	103,0
dicembre 2014	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9

Tabella 1 (*segue*) **- Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2014=100 (a)**

	Indici		
	base dicembre 2012=100	base dicembre 2013=100	base dicembre 2014=100
dicembre 2012	100,0		
dicembre 2013	100,6	100,0	
dicembre 2014	100,5	99,9	100,0

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

Allegato 3

Ai sensi dell'art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art.24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica. Pertanto nella Tabella 2 si riportano le variazioni percentuali tra gli indici di dicembre per periodi a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno.

Tabella 2 - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1985	dicembre 1986	dicembre 1987	dicembre 1988	dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1993
dicembre 1976	213,0	226,5	243,2	262,0	285,3	310,1	334,9	355,6	373,7
dicembre 1977	172,4	184,2	198,7	215,0	253,3	256,9	278,4	296,4	312,2
dicembre 1978	143,5	154,0	167,0	181,6	199,8	219,0	238,2	254,3	268,4
dicembre 1979	103,3	112,1	123,0	135,1	150,3	166,4	182,4	195,8	207,6
dicembre 1980	67,9	75,2	84,1	94,2	106,7	120,0	133,2	144,3	154,1
dicembre 1981	42,5	48,6	56,3	64,8	75,4	86,7	97,9	107,3	115,6
dicembre 1982	22,5	27,8	34,3	41,7	50,8	60,5	70,1	78,2	85,3
dicembre 1983	8,6	13,3	19,1	25,6	33,7	42,3	50,9	58,1	64,4

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1994	dicembre 1995	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001	dicembre 2002
dicembre 1976	392,9	421,5	434,9	443,0	451,2	463,0	478,2	491,5	507,3
dicembre 1977	328,9	353,8	365,4	372,5	379,6	389,8	403,1	414,6	428,4
dicembre 1978	283,3	305,6	316,0	322,3	328,7	337,8	349,7	360,0	372,3
dicembre 1979	220,0	238,6	247,3	252,6	257,9	265,5	275,5	284,1	294,3
dicembre 1980	164,3	179,7	186,9	191,2	195,6	201,9	210,1	217,2	225,7
dicembre 1981	124,3	137,3	143,4	147,1	150,8	156,2	163,1	169,2	176,3
dicembre 1982	92,8	104,0	109,2	112,4	115,6	120,2	126,2	131,4	137,5
dicembre 1983	71,0	80,9	85,6	88,4	91,2	95,3	100,6	105,2	110,7

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2003	dicembre 2004	dicembre 2005	dicembre 2006	dicembre 2007	dicembre 2008	dicembre 2009	dicembre 2010	dicembre 2011
dicembre 1976	521,1	531,7	544,0	554,7	572,1	585,8	592,5	605,7	616,9
dicembre 1977	440,4	449,7	460,3	469,7	484,7	496,7	502,5	514,0	530,2
dicembre 1978	383,0	391,3	400,9	409,2	422,7	433,4	438,6	448,9	463,3
dicembre 1979	303,3	310,2	318,2	325,1	336,4	345,3	349,6	358,2	370,3
dicembre 1980	233,1	238,8	245,4	251,2	260,4	267,8	271,4	278,5	288,5
dicembre 1981	182,6	187,5	193,0	197,9	205,8	212,1	215,1	221,1	231,4
dicembre 1982	142,9	147,1	151,9	156,1	162,9	168,3	170,9	176,0	184,9
dicembre 1983	115,5	119,2	123,4	127,2	133,2	137,9	140,2	144,8	152,6

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2012	dicembre 2013	dicembre 2014
dicembre 1976	634,2	638,2	637,6
dicembre 1977	545,5	548,9	548,5
dicembre 1978	476,9	480,0	479,6
dicembre 1979	381,7	384,3	383,9
dicembre 1980	297,9	300,0	299,7
dicembre 1981	239,4	241,3	241,0
dicembre 1982	191,8	193,4	193,2
dicembre 1983	158,7	160,1	159,9

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

15A00455

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione del Consolato onorario in Alessandria (Egitto).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Alessandria (Egitto) un Consolato Onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Il Cairo, con la seguente circoscrizione territoriale: Governatorati di Alessandria, Kafr el Sheik, Gharbeia-Tanta, Damietta, Dakhalia-Mansoura, Sharkeia-Zagazig, Porto Said, Ismailia,Nord Sinai-al Arish, Beheyrah-Damanhour e Marsa Matrouh.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A00440

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Newcastle (Australia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Anna Rosa Gualtieri, Vice Console onorario in Newcastle (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ufficio consolare di I categoria in Sydney;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ufficio consolare di I categoria d'Italia in Sydney della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney delle ricevute di avvenuta consegna;

h) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

i) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ufficio consolare di I categoria in Sydney;

j) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ufficio consolare di I categoria d'Italia in Sydney.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A00441

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Wollongong (Australia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Giovanni Ferrari, Vice Console onorario in Wollongong (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ufficio consolare di I categoria in Sydney;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ufficio consolare di I categoria d'Italia in Sydney della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney delle ricevute di avvenuta consegna;

h) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria in Sydney della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

i) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ufficio consolare di I categoria in Sydney;

j) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ufficio consolare di I categoria d'Italia in Sydney.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A00442

Rettifica del decreto di limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Zarate (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Nel D.M. n. 5013/674/bis del 12 novembre 2014 laddove è scritto «Il Sig. Luis Leopoldo Schifani Wolf, Vice Console onorario in Zarate (Argentina)...» leggasi: «il Sig. Leonardo Luis Leopoldo Schifani Wolf, Vice Console onorario in Zarate (Argentina)...».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2014

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

15A00443

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Manaus (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il Sig. Arnaldo Russo, Console onorario in Manaus (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

j) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2014

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

15A00444

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Panama (Panama).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Panama è così determinata: il territorio dello Stato, Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis, Haiti e la Repubblica Dominicana.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Consolato Generale onorario in Port au Prince (Haiti), è posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Panama.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Vice Consolato onorario in Basseterre (Saint Kitts e Nevis), è posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Panama.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Vice Consolato onorario in St. John's (Antigua e Barbuda), è posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Panama.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 i Vice Consolati onorari in Puerto Plata, Azua de Compostela, Santiago de los Caballeros e la Romana (Repubblica Dominicana) sono posti alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Panama.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2014

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

15A00445

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Michele Milossi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Milossevich» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0000432 di data 22 dicembre 2014, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 9 ottobre 1930 n. 1046 M. del Prefetto della provincia dell'Istria, con il quale il cognome del sig. Luciano Milossevich, nato il 4 ottobre 1907 a Capodistria era stato ridotto nella forma italiana di «Milossi».

Per l'effetto, il cognome del sig. Michele Milossi, nipote di Luciano, nato il 10 luglio 1968 a Biella, residente a Trieste in via Rittmeyer n. 6 è ripristinato nella forma originaria di «Milossevich», come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

15A00402

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-020) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.